



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,*  
*la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il Decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;*

**VISTI** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011, nelle more della delega ad Accredia a rilasciare accreditamenti con riferimento al citato Regolamento;

**VISTA** la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti–Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale Prot. CSLPP n.983 del 28/01/2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione -;

**CONSIDERATO** in particolare quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione prima della data del 28 gennaio 2021 sono autorizzati e notificati in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 106/2017 (Autorizzazione ai fini di notifica non basata su un certificato di accreditamento);

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica adottato in data 01/06/2017 (con decorrenza 14/07/2017 e scadenza 13/07/2021), con il quale **ACTECO S.r.l.** con sede in Via Amman 41, Cordenons (PN), è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

**VISTA** l'istanza, presentata in data 25/11/2020 al Ministero dello Sviluppo Economico dal citato Organismo di rinnovo di autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione;

**CONSIDERATO** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 13/07/2021;

**VISTO** l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso una **proroga trimestrale** della notifica che quindi scade il **13/10/2021**;

**VISTO** l'esito favorevole dell'istruttoria di rinnovo di autorizzazione svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, citato in premessa, espressa in data **19 marzo 2021**;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

L'Organismo **ACTECO S.r.l. con sede in Via Amman 41, Cordenons (PN)**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

#### **Laboratorio di prova (SVVCP 3)**

| <b>Mandato</b> | <b>Specifica tecnica armonizzata</b> | <b>Titolo</b>  | <b>Note</b>               |
|----------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>M/129</b>   | EN 12815                             | Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova  | <b>Escluse prove BWR2</b> |
|                | EN 14785                             | Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova | <b>Escluse prove BWR2</b> |
|                | EN 13229                             | Termocaminetti e caminetti aperti, a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova                 | <b>Escluse prove BWR2</b> |
|                | EN 13240                             | Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova  | <b>Escluse prove BWR2</b> |

### **Art. 2**

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede sita in **Via Amman 41, Cordenons (PN)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.

2. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 nonché alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.

### **Art. 3**

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e/o nel corso dell'istruttoria di autorizzazione, è effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta preventivo alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

### **Art. 4**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dal **14/10/2021** ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

### **Art. 5**

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (*www.mise.gov.it*; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

Il Direttore Generale per il Mercato, la  
Concorrenza, la Tutela del Consumatore e  
la Normativa Tecnica  
(*Avv. Loredana Gulino*)